

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 800 DEL 16/05/2024

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 832/24

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università Telematica San Raffaele di Roma, con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una Convenzione per la realizzazione di tirocini curriculari al fine di consentire a studenti iscritti, la frequenza delle unità operative/servizi di questa Azienda-Ulss.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e sue s.m.i., stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, in attuazione della suddetta normativa, è stato emanato il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

La Regione Veneto, a sua volta, ha dato attuazione alla normativa sopra citata adottando la Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, in particolare l’art. 41 e successivamente, con D.G.R. n. 1816 del 07.11.2017, il Regolamento “Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell’art. 41 della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3”.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone l’approvazione della convenzione, il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la formazione di tipo curriculare degli studenti iscritti all’Università Telematica San Raffaele di Roma”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l’Università Telematica San Raffaele di Roma, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti consenguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**Università Telematica San Raffaele Roma**  
**Convenzione di Tirocinio**

**L'Università Telematica San Raffaele Roma**, istituita con D.M. 8 maggio 2006 pubblicato sulla G.U. n. 135 del 1 giugno 2006, codice fiscale 97471900155, di seguito denominata anche Ente/Soggetto Promotore, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Proietti nato a Roma il 7.10.1977, in qualità di Procuratore **giusta procura speciale in data 17.10.2022 rogito del Notaio Luca Amato Repertorio nr. 60912**, domiciliato per la sua carica di Direttore Generale presso la sede legale dell'Università in Via di Val Cannuta,247 – Roma.

E

**L'Azienda ULSS 8 Berica** con sede in viale Rodolfi 37,36100 Vicenza di seguito denominata anche Soggetto ospitante C.F./P.IVA02441500242-PEC [protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it), nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Azienda, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale.

Premesso che

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.P.R. 382/80 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- La nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 13/SEGR/0000440 del 14/02/2007 avente ad oggetto gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i tirocini promossi da Istituzioni formative a favore dei propri studenti previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione"

Considerato che

- Le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio curriculare ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;



Viene concordemente definito:

Tirocinio curricolare, l'esperienza formativa ed orientativa di studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Studi triennale, magistrale, un dottorato, un master, un corso di perfezionamento o di specializzazione, svolta prima del conseguimento del titolo. Il tirocinio curricolare è rivolto a completare il processo di formazione ed apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro. Il tirocinio curricolare può essere:

- Obbligatorio se inserito nel piano didattico del percorso formativo e diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari;
- Facoltativo: svolto durante la frequenza del percorso di studi ma non diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari.

Le parti convengono quanto segue

Le parti intendono intendo collaborare nell'ambito dell'attivazione dei tirocini formativi curricolare rivolti a studenti dell'Università.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

I tirocini saranno assoggettati, in armonia alla normativa vigente, alle seguenti regole:

#### Articolo 1 Progetto Formativo

1. Il tirocinio curricolare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale indicato dall'azienda ospitante.
3. Per ogni tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, i cui contenuti saranno concordati dal tutore e dal responsabile designato dal soggetto ospitante.
4. L'avvio effettivo e formale del tirocinio avviene con la sottoscrizione del progetto formativo da parte dell'Università e del soggetto ospitante, e del tirocinante per presa visione e accettazione delle condizioni.
5. Il progetto formativo sarà compilato secondo il modello facsimile allegato alla legge di riferimento e dovrà contenere: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutore designato dal soggetto promotore e di quello designato dal soggetto ospitante; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con espressa indicazione dei tempi di presenza presso la struttura del soggetto ospitante; le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, uffici) presso le quali si svolgerà il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, stipulati dal soggetto promotore secondo le disposizioni di legge in materia.

#### Articolo 2 Il soggetto promotore si impegna



1. assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.
2. comunicare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro l'attivazione dei singoli tirocini indicando il nominativo dei tutori. La stessa notifica sarà inviata all'Assessorato Regionale e alle Organizzazioni Sindacali;
3. designare un tutore, responsabile didattico/organizzativo, che abbia il compito di monitorare l'intera attività di tirocinio;
4. predisporre una scheda di verifica e di monitoraggio da somministrare al termine del tirocinio sia al responsabile dell'azienda che al tirocinante;
5. convocare il tirocinante presso la propria sede al fine di verificare l'andamento del tirocinio.

### Articolo 3

Il soggetto ospitante si impegna

1. designare il responsabile aziendale che provvederà a redigere la scheda di verifica e monitoraggio di ogni singolo tirocinio/stage avviato ed inviarla alla Segreteria Studenti dell'Università, in seguito alla conclusione degli stessi;
2. realizzare il programma previsto dal progetto formativo e di orientamento nel rispetto e in conformità del progetto stesso;
3. segnalare l'evento, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio all'Università Telematica San Raffaele Roma;
4. tenere un foglio presenza del tirocinante/stagista siglato dal Responsabile aziendale e quotidianamente firmato dal tirocinante stesso da consegnare alla Segreteria Studenti Università Telematica San Raffaele Roma al termine del tirocinio;

Sono a carico del soggetto ospitante gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.lgs. 81/08 nonché la messa in disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

### Articolo 4

Sulla base della vigente normativa il tirocinante si impegna:

1. partecipare all'attività di tirocinio/stage nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
2. a sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
3. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

### Articolo 5

Disposizioni finali

La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data della stipula, a meno che non intervenga disdetta da notificarsi alla controparte mediante lettera raccomandata R.R./PEC. Essa potrà essere rinnovata nella stessa forma e per uguale periodo, su espressa richiesta dell'Università, previa disponibilità dell'Azienda ospitante.



Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall'applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad una composizione bonaria il foro competente sarà quello di Vicenza.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8, della tabella allegata al DPR 21.10.1972, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è a carico del Soggetto promotore.

I dati identificativi raccolti con la sottoscrizione dell'allegata Convenzione saranno trattati, nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nel decreto legislativo n. 196/2003 così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità connesse all'attivazione di tirocini.

Il trattamento dei suddetti dati verrà effettuato sia mediante strumenti informatici che in forma manuale e cartacea.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la fruizione della collaborazione/opportunità derivante dalla Convenzione su richiamata. Il loro mancato conferimento non consentirà pertanto la stipula della stessa. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno essere comunicati all'esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università; essi verranno inoltre diffusi, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Università Telematica San Raffaele Roma, allo scopo di renderli noti e meglio fruibili da parte degli studenti e del personale universitario eventualmente interessato, previa autenticazione del soggetto interessato alla consultazione.

Titolare del trattamento è l'Università Telematica San Raffaele Roma, Sede legale in Via Val Cannuta, 247 – 00166 Roma.

Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell'Università Telematica San Raffaele Roma.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per il Soggetto promotore  
Il Direttore Generale  
Università Telematica San Raffaele  
Dott. Andrea Proietti

Per il Soggetto ospitante  
Il Direttore Generale  
Azienda ULSS 8 Berica  
Dott.ssa Patrizia Simionato